



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CATANZARO

Protocollo n° *436* del 23/07/2018

Università Magna Grecia - Catanzaro
gceravolo@unicz.it

Università della Calabria – Rende
direzionegenerale@unical.it

Azienda Sanitaria Provinciale – Catanzaro
urpas7cz@libero.it

Azienda Sanitaria Provinciale – Cosenza
protocollo@pec.asp.cosenza.it

Azienda Sanitaria Provinciale – Crotone
direzione.generale@asp.crotone.it

Azienda Sanitaria Provinciale – Vibo Valentia
smorani@asl8vv.it

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri – Catanzaro
ordinedeimedici cz@virgilio.it

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri – Cosenza
segreteria@ordinemedici.cosenza.it

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri – Crotone
segreteria@ordinemedici.crotone.it

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri – Vibo Valentia
info@omceovv.it

Ordine Professionisti Regionali Assistenti Sociali
ordascalabria@thebrain.net

Ordine Professionale Psicologi Regione Calabria
info@psicologicalabria.it

Oggetto: Bando per la nomina e la conferma degli Esperti del Tribunale di Sorveglianza per il triennio 2020 - 2022.

Si trasmette, in allegato, il bando di cui all'oggetto, con preghiera di darne la massima diffusione ai propri iscritti e/o dipendenti, con l'avvertenza che la domanda di nomina o di conferma ad Esperto deve essere presentata tra il **9 ottobre 2018** ed il **9 novembre 2018** secondo le procedure indicate nel bando medesimo.

Si precisa che l'organico degli esperti di questo Tribunale di Sorveglianza è di 12 unità.

Catanzaro, 23/07/2018

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Maria Antonietta Onorati)

OMISSIS

CIRCOLARE RELATIVA AI CRITERI PER LA NOMINA E CONFERMA E SULLO
STATUS DEGLI ESPERTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA
PER IL TRIENNIO 2020-2022

Articolo 1

Organici degli esperti di sorveglianza e durata dell'incarico

1. L'organico dei giudici onorari ("esperti", secondo la denominazione di cui all'articolo 70, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354) dei tribunali di sorveglianza è determinato, di regola, in ragione di due ogni magistrato di sorveglianza.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, in base a specifiche esigenze prospettate dai presidenti degli uffici anzidetti, può disporre la modifica di detti organici.

3. Gli esperti dei tribunali di sorveglianza, stante il disposto dell'articolo 70, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, durano in carica tre anni e possono essere confermati nei limiti e con le modalità indicati nel successivo articolo 4.

Articolo 2

Requisiti per la nomina

1. Per la nomina o la conferma a esperto di sorveglianza è necessario che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina o di conferma previsto nel relativo bando, l'aspirante sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) idoneità fisica e psichica;

d) inesistenza di cause di incompatibilità di cui al successivo articolo 7, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma a esperto di sorveglianza persone che non abbiano avuto in passato la conferma per inidoneità all'incarico nelle medesime funzioni o nelle funzioni di giudice onorario minorile ovvero in altre funzioni di magistrato onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;

e) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

f) abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo articolo 5, comma 5) nonché di apposita informativa del prefetto (richiesta ai sensi del successivo articolo 6, comma 1).

2. L'aspirante deve, inoltre, essere un "professionista esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica o docente di scienze criminalistiche" (articoli 70, comma 4, e 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354).

3. Rientra nelle materie anzidette, intese in senso lato, anche alla luce delle competenze del tribunale di sorveglianza, la specializzazione in medicina.

4. La qualità di esperto richiede il possesso di titolo di laurea specialistica negli ambiti disciplinari di cui al precedente secondo comma. Quanto agli "esperti in servizio sociale", ove non sia possibile avvalersi di persone in possesso di titolo di laurea, può farsi ricorso anche a persone che abbiano conseguito apposito diploma di specializzazione.

5. L'affiancamento dei termini "professionista" ed "esperto" evidenzia che, ai fini della nomina, il titolo di studio deve accompagnarsi a una specifica esperienza professionale. Tale esperienza deve essere attuale o, comunque, recente e dimostrativa del perdurare di competenze e sensibilità qualificate.

Articolo 3 Limiti di età

1. Per l'esercizio delle funzioni di esperto di sorveglianza è necessario, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 per i giudici onorari minorili, avere compiuto il trentesimo anno di età. Ai fini della nomina tale requisito deve sussistere all'inizio del triennio cui la stessa si riferisce.

2. L'esercizio delle funzioni di esperto di sorveglianza non può protrarsi oltre il compimento del settantesimo anno di età.

3. Al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato esperto di sorveglianza chi abbia compiuto, all'inizio del triennio, il sessantasettesimo anno di età.

Articolo 4 Durata nell'incarico. Presupposti e limiti della conferma nello stesso

1. Gli esperti di sorveglianza durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'articolo 6 della presente circolare.

2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri, determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è

M. GH

11-7 15:
B.CO.

notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche:

a) decorso il primo triennio, l'esperto può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del Presidente del Tribunale di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma. L'esperto di sorveglianza nominato nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario dovrà essere valutato tenuto conto dei criteri adottati per la nomina ed inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), della presente circolare;

b) decorso il secondo triennio, l'esperto può essere, ulteriormente, confermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande ove queste contribuiscano a meglio integrare le varie figure professionali. Ai fini della comparazione con i nuovi aspiranti il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) della presente circolare (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato);

c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione solo con i nuovi aspiranti, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario, tenendo peraltro conto della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze specialistiche. Il giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto - in via esclusiva - delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie. Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande ove queste contribuiscano a meglio integrare le varie figure professionali. Ai fini della comparazione con i nuovi aspiranti il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) della presente circolare (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato).

3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri esperti cessati dall'incarico.

Articolo 5

Presentazione delle domande di nomina o di conferma

1. Gli esperti di sorveglianza sono nominati, all'esito del procedimento di seguito indicato, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Ai fini della regolarità della procedura concorsuale i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza predispongono adeguate forme di pubblicità del relativo bando (mediante notizia alle Facoltà universitarie interessate, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., ecc.), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.

3. La domanda di nomina o di conferma a esperto del tribunale di sorveglianza deve essere presentata nei termini previsti dal relativo bando. Ogni aspirante può presentare la domanda per un solo Tribunale di sorveglianza.

4. La domanda di nomina o di conferma deve essere presentata esclusivamente per via

M.G.H.
M. GH

telematica, secondo le modalità espressamente previste dal bando di concorso allegato alla presente circolare.

5. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- o) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- p) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 7 della presente circolare;
- q) di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
- r) di impegnarsi, a seconda del proprio *status*: a non esercitare la professione forense in materia penale davanti agli uffici giudiziari del distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza presso il quale svolge le funzioni di esperto di sorveglianza; a cessare dall'incarico di magistrato onorario e di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre la data d'inizio dell'incarico; ad astenersi dallo svolgere l'attività di consulente tecnico d'ufficio o di parte nel distretto giudiziario di appartenenza; a cessare dall'incarico di esperto incaricato dell'osservazione e del trattamento di cui all'articolo 80, quarto comma, dell'Ordinamento penitenziario; a non assumere, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dall'autorità giudiziaria e a non partecipare, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono nonché a rinunziarvi, se già si rivestano tali ruoli o cariche, prima di assumere le funzioni di esperto; a non svolgere, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo di strutture di accoglienza, pubbliche o private, ove vengono inseriti soggetti da parte dall'autorità giudiziaria e a rinunziarvi, se già si svolgano tali attività, prima di assumere le funzioni di esperto;
- s) il numero di presenze settimanali tendenzialmente assicurate, fino ad un massimo di tre.

6. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 ed al comma 5 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di

partecipazione alla procedura in oggetto.

7. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8. Alla domanda devono essere allegate a pena di inammissibilità:

a) nulla-osta allo svolgimento delle funzioni di esperto di sorveglianza rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;

b) autorelazione sulle proprie esperienze professionali;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Mod. A-Fsp) attestante: i titoli di studio posseduti con l'indicazione specifica del voto conseguito; le attività svolte; la partecipazione a corsi e seminari anche in qualità di relatore o docente; le pubblicazioni effettuate;

d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

9. L'aspirante deve comunque essere in possesso della documentazione idonea ad attestare il contenuto della dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 8 precedente, da fornire all'Amministrazione su richiesta.

10. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

11. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel presente articolo determina l'inammissibilità della domanda.

12. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 6

Procedimento di nomina o di conferma

1. Una volta pervenute le domande, il Presidente del Tribunale di sorveglianza acquisisce informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante e convoca, quindi, per la valutazione, una Commissione composta dai magistrati di sorveglianza del distretto e da due esperti dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. Nel caso in cui non ricorrano tali ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati. Delle riunioni della Commissione è redatto apposito verbale.

2. Ai fini della valutazione delle domande di nomina e conferma di cui al comma 1, la Commissione procede, secondo criteri predeterminati stabiliti in precedenza, alla attribuzione di punteggi in ordine ai titoli posseduti dagli aspiranti e, valutatane l'opportunità, anche mediante colloqui, compilando per ogni candidato apposita scheda di valutazione (allegato 5).

3. In presenza di domanda di conferma il dirigente dell'ufficio redige - e poi trasmette al Consiglio giudiziario con la documentazione prevista dal successivo comma 5 - un rapporto informativo, dando atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma, segnalando, se presenti, specifici elementi di conoscenza.

4. La Commissione di cui al comma 1, predisponde:

a) l'elenco degli esperti di sorveglianza per i quali si chiede la conferma nell'incarico per il secondo triennio con l'indicazione per ciascuno della competenza professionale, della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze (allegato 1);

b) l'elenco degli esperti per i quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma per inidoneità (allegato 2);

c) una graduatoria unica di tutti gli aspiranti alla nomina e alla conferma (dopo

M. GH

B.CO.

il secondo triennio e per i trienni successivi) più idonei ad assumere l'incarico con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze (allegato 3). L'indicazione delle specifiche competenze, a fronte di particolari esigenze è, altresì, finalizzata a consentire alla Commissione di predisporre la proposta di nomina del candidato che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali, anche in deroga all'ordine della graduatoria. Nella predetta graduatoria dovranno essere inseriti, ai fini della comparazione, anche gli esperti di sorveglianza nominati nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario cessato dall'incarico;

d) l'elenco delle domande dichiarate inammissibili per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente circolare (allegato 4).

5. I Presidenti dei Tribunali di sorveglianza trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le proposte di nomina o di conferma, nonché tutte le domande di nomina e conferma corredate dalle schede di valutazione, dal rapporto redatto ai sensi del comma 3 e dagli elenchi di cui al comma 4 che precede, con i verbali delle riunioni della Commissione di cui al comma 1 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile (in particolare in punto inesistenza di cause di incompatibilità, mancanza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta e dalle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità, idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità e impegno le esigenze di servizio, eventuale pendenza di procedimenti penali).

6. I Consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande e i documenti di cui al precedente comma 5 con il relativo parere.

7. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina degli esperti e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

8. Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un esperto, il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione del Presidente interessato e utilizzando le graduatorie già formulate in conformità ai criteri sopra richiamati, nomina in sostituzione, per la restante parte del triennio, l'aspirante che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali anche in deroga all'ordine di graduatoria.

Articolo 7 Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli esperti incaricati dell'osservazione e del trattamento di cui all'articolo 80, comma 4, dell'ordinamento penitenziario operanti nel distretto nonché i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria;

e) coloro che hanno vincoli di parentela fino al terzo grado e di affinità fino al secondo grado con operatori penitenziari del distretto;

f) gli avvocati che esercitino la professione in materia penale nel distretto di competenza del tribunale di sorveglianza.

2. Sono estese agli esperti del tribunale di sorveglianza le incompatibilità previste

M. GH

dall'articolo 16 dell'Ordinamento giudiziario, limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte.

3. Salvo quanto previsto al comma 8, non sussistono per gli esperti le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegate diverse da quelle sopra indicate, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull'indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di parzialità.

4. L'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, l'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente del Tribunale di sorveglianza gli incarichi di consulente tecnico svolti (di ufficio o di parte in altri distretti) al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico.

5. Salvo quanto previsto al comma 8, non sussistono per gli esperti di sorveglianza le incompatibilità derivanti da un pubblico impiego diverso da quelli sopra indicati, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibili con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico, e sempre che lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzietà del giudice. Nei casi d'incertezza quanto alla disponibilità di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilità dell'aspirante e della Amministrazione di appartenenza.

6. Non si estendono agli esperti di sorveglianza le incompatibilità per vincoli di parentela o affinità previste dagli articoli 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario fermo restando l'obbligo di astensione nei casi previsti dal codice di procedura penale. Tuttavia i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza devono segnalare al Consiglio superiore della magistratura, al fine della nomina e della eventuale revoca, tutte le situazioni che - ove sussistessero in capo a magistrati - potrebbero dar luogo a profili di incompatibilità ai sensi degli articoli citati. Deve costituire oggetto di segnalazione, in particolare, l'eventuale vincolo di parentela, affinità o coniugio, al quale sono parificate la convivenza, anche di fatto, e la condizione di parte dell'unione civile, con altri esperti del tribunale e con magistrati togati operanti nell'ufficio nonché, nel caso di esercizio della professione legale da parte dell'esperto o del congiunto, il tipo e l'ampiezza dello stesso.

7. Se l'esperto di sorveglianza svolge attività socio-sanitaria o comunque collabora con i servizi territoriali, è necessario che ne sia assicurata la posizione di terzietà rispetto ai procedimenti trattati; in ogni caso, l'esperto non può trattare procedure seguite dai servizi territoriali con i quali egli a qualsiasi titolo collabora, venendosi altrimenti a configurare una ipotesi di astensione. Il Dirigente dell'ufficio giudiziario cura che ogni interferenza o confusione dei ruoli sia evitata, anche attraverso l'applicazione delle regole fissate dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.

8. Non possono esercitare le funzioni di esperto di sorveglianza coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono. La stessa previsione si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture medesime, pubbliche o private. L'esperto di sorveglianza, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

9. Le incompatibilità previste nei commi precedenti ricorrono anche nel caso in cui

M.G.
M. GH

quelle cariche o quei ruoli siano rivestiti da parenti sino al secondo grado, da affini in primo grado, dal coniuge, dal convivente, anche di fatto, e dalla parte dell'unione civile.

10. Spetta al Presidente del Tribunale di sorveglianza fornire al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.

Articolo 8

Cessazione, decadenza, revoca d'ufficio

1. L'esperto di sorveglianza cessa dall'ufficio:
 - a) per scadenza del termine di durata della nomina o conferma;
 - b) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione;
 - c) per il compimento del settantesimo anno di età.
2. L'esperto di sorveglianza decade dall'ufficio:
 - a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10 dell'Ordinamento giudiziario;
 - b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
 - c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.
3. L'esperto di sorveglianza è revocato dall'ufficio in caso di violazione del dovere di astensione, grave negligenza, inosservanza dei doveri d'ufficio o partecipazione inadeguata per impegno, puntualità e capacità alle attività del tribunale ovvero per sopravvenute gravi ragioni che compromettono il prestigio della funzione giudiziaria.

Articolo 9

Procedura per la decadenza e la revoca

1. La cessazione dall'ufficio prevista dal comma 1, lettera a), del precedente articolo non necessita di nessun provvedimento da parte del Consiglio superiore della magistratura.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 ed alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza dell'esperto di sorveglianza appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.
3. Nelle ipotesi di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (articolo 8, comma 2, lettera c)) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (articolo 8, comma 3), il Presidente dell'ufficio di appartenenza che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca deve, in ogni momento, trasmettere al Consiglio giudiziario la proposta di revoca o di decadenza dell'esperto.
4. Il Consiglio giudiziario formula la contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati e le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte. L'atto di contestazione è notificato all'interessato con l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.
5. Ove si debba procedere ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.
6. Se, anche all'esito degli accertamenti effettuati, la notizia risulta infondata, il

M.G.
M. GH

Consiglio giudiziario propone l'archiviazione del procedimento trasmettendo gli atti al Consiglio superiore della magistratura.

7. Se la notizia risulta non infondata, il Presidente del Consiglio giudiziario dispone che siano tempestivamente notificati all'interessato il giorno, l'ora e il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che può comparire personalmente, che può essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenta senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

8. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. L'interessato può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostra di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente dà la parola al difensore, se presente, e all'interessato che la richiama.

9. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario formula e invia al Consiglio superiore della magistratura proposta motivata di archiviazione ovvero di decadenza o di revoca.

10. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura può accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero modificarla, procedendo, se necessario, alle attività istruttorie e alla nuova audizione dell'interessato, se quest'ultimo lo richiama o comunque ritenuto necessario, secondo le formalità di cui ai commi che precedono in quanto compatibili.

11. Nel caso in cui il Consiglio superiore della magistratura deliberi la cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio, la stessa è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia.

12. Nel corso del procedimento per l'accertamento delle cause oggetto della decadenza o revoca dall'incarico, il Presidente del Tribunale di sorveglianza può disporre la sospensione dell'esperto di sorveglianza dall'incarico svolto.

Articolo 10

Funzioni degli esperti

1. Gli esperti del Tribunale di sorveglianza partecipano alla attività del collegio con gli stessi poteri e attribuzioni dei magistrati togati. Possono, conseguentemente, essere loro affidati lo studio di singoli affari e la redazione dei provvedimenti adottati.

2. Gli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza possono essere assegnati, con criteri predeterminati, a magistrati onorari esperti ove riguardino materie richiedenti valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli stessi.

3. Non sono delegabili al magistrato onorario esperto le funzioni del magistrato di sorveglianza come organo monocratico. Nel solo caso di cui all'articolo 684, comma 2, del codice di procedura penale (attribuzioni del magistrato di sorveglianza in tema di rinvio dell'esecuzione), il magistrato onorario esperto può essere delegato per attività di accertamento da svolgersi in collaborazione con il magistrato di sorveglianza.

Articolo 11

Formazione e aggiornamento professionale

1. Ai fini di consentire agli esperti una indispensabile formazione professionale, la Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture territoriali della formazione

M.GH

11.7 15
B.CO.

distrettuale, sentiti i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza, curano che gli stessi, subito dopo la nomina ed anche prima dell'inizio del triennio (fermo restando l'effettivo inizio dell'esercizio delle funzioni a decorrere dalla data d'inizio del triennio), effettuino un'attività teorico-pratica di natura formativa della durata di due mesi, che si realizzi essenzialmente nella partecipazione alle camere di consiglio, in incontri con gli operatori penitenziari e in visite agli istituti penitenziari e agli Uffici esecuzione penale esterna (ferma restando la possibilità di individuare ulteriori momenti formativi).

Articolo 12 *Doveri e diritti*

1. L'esperto di sorveglianza è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
2. L'autorità giudiziaria che procede e il Presidente del Tribunale di sorveglianza danno tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o di revoca.
3. Il congedo ordinario, il congedo straordinario e la concessione di aspettative, istituti tipici del rapporto di servizio dei pubblici dipendenti, applicabili ai magistrati ordinari in forza dell'articolo 276 dell'Ordinamento giudiziario, non sono usufruibili dagli esperti di sorveglianza.
4. L'esperto di sorveglianza ha diritto di astenersi dallo svolgere le funzioni giurisdizionali per un periodo di tempo corrispondente al periodo di astensione obbligatoria per maternità riconosciuto ai pubblici dipendenti. Il dirigente dell'ufficio, su specifica segnalazione della circostanza da parte dell'interessata, non può adibirla in tale periodo allo svolgimento delle funzioni medesime.

Articolo 13 *Sorveglianza sull'adempimento dei doveri degli esperti di sorveglianza*

1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza vigila sull'attività degli esperti addetti al proprio ufficio. Tale compito può essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio indicato nel progetto tabellare.
2. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al Presidente del Tribunale di sorveglianza di vigilare sull'effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario esperto, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.
3. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui all'articolo 9.